

Penale Sent. Sez. 4 Num. 32519 Anno 2019

Presidente: IZZO FAUSTO

Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

Data Udiienza: 29/05/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PANARINFO DANIEL nato a SAINT DIZIER(FRANCIA) il 09/07/1993


avverso la sentenza del 28/06/2018 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona della dott.ssa Mariella DE MASELLIS, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena e rigetto nel resto;

udito l'Avv. Teresa GIGLIOTTI del foro di Roma in difesa di Panarinfo Daniel, la quale si è riportata ai motivi di ricorso.



Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale cittadino, appellata dall'imputato PANARINFO Daniel, con la quale costui era stato condannato per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, per avere ricevuto da NIRTA Bruno Kg. 4 di cocaina, ceduta a terzi per Kg. 2,8 e custodita in parte presso LUCARINI Lodovico all'interno della cui abitazione veniva rinvenuta e posta in sequestro.

2. L'imputato ha proposto ricorso con proprio difensore, formulando tre motivi.

Con il primo, ha dedotto violazione e erronea applicazione dell'art. 73 comma 7, d.P.R. 309/90, per avere la corte territoriale ritenuto irrilevante il contributo fornito dall'imputato, sia pur in termini di riscontro ai risultati delle indagini già avviate.

Con il secondo, ha dedotto analogo vizio con riferimento al diniego dell'attenuante dell'art. 8 d.l. 152/1991, avendo la corte di merito aderito all'orientamento più recente e non consolidato, secondo cui l'operatività dell'istituto sarebbe esclusa nell'ipotesi in cui non sia contestato un reato aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l.152/1991.

Con il terzo motivo, infine, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla dosimetria della pena, contestando che il discostamento dal minimo edittale (anni sei di reclusione) per determinare la pena base sia stato minimo (anni nove di reclusione), come affermato nella sentenza censurata.

Considerato in diritto

1. La sentenza deve essere annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rigetto del ricorso nel resto.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che l'imputato reo confesso non avesse fornito elementi ulteriori e rilevanti rispetto quelli già emergenti dai risultati delle indagini. In particolare, quel giudice ha osservato che dall'informativa riepilogativa del 26/09/2018 non era risultato che, grazie alle sue prodezze, fossero emersi fatti di reato diversi rispetto a quelli per i quali erano state compiute le indagini (consistite in intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione, pedinamento e controllo di P.G., come indicato in premessa nella sentenza censurata), né individuati soggetti non ancora coinvolti, avendo il PANARINFO confermato e chiarito un quadro probatorio acquisito, indicando particolari che avevano consentito di verificare la sua attendibilità, ma senza svelare nuove condotte di reato. La ricostruzione dell'organizzazione dell'importazione di droga dalla Spagna, in uno con l'individuazione dei vari soggetti coinvolti e il monitoraggio dei movimenti di denaro relativi all'attività di narcotraffico, peraltro, erano stati effettuati grazie alle intercettazioni attivate già nel 2016, senza alcuna allegazione di un contributo dell'imputato idoneo a determinare uno sviluppo degli approdi investigativi già raggiunti, ma unicamente un auspicio di un possibile ulteriore sviluppo.

Quanto all'inserimento del predetto in un piano di protezione provvisorio, la corte di merito ha precisato che tale condizione era associata alla qualità di imputato in un altro procedimento, nel quale era contestato al PANARINFO il reato di cui all'art. 416 *bis*, cod. pen.

Infine, con riferimento all'attenuante speciale della dissociazione, ai sensi dell'art. 8 d.l. 152 del 1991, la corte di merito ne ha ritenuto la non operatività alla stregua del fatto che al PANARINFO non era stato contestato il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, né l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152 del 1991, ritenuta conclusivamente la congruità della pena individuata dal primo giudice siccome non discosta significativamente dal minimo edittale.

3. I primi due motivi sono infondati.

Nessuna violazione di legge è ravvisabile in relazione al diniego delle instate attenuanti, avendo la Corte valorizzato elementi di sicura rilevanza rispetto al *thema decidendum*.

Quanto alla attenuante di cui all'art. 73 co. 7, d.P.R. 309/90, infatti, si è affermato che l'attività positiva richiesta, che la norma riassume nell'espressione "si adopera", può anche risolversi nel rendere dichiarazioni, che però non devono consistere in semplici chiamate in correità o in indicazioni generiche sulle modalità di consumazione del reato, ma devono possedere, quanto meno, una concretezza ed efficacia per i fini investigativi, anche se non può essere richiesto un esito inequivocabilmente positivo delle indagini conseguenti (cfr. Sez. 4 n. 18644 del 04/02/2004, Rv. 228351), essendo a tal fine necessario che sia fornito un concreto contributo diretto ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, che si traduca in un esito favorevole per le indagini e per la cessazione di attività criminali nel campo degli stupefacenti (cfr. sez. 6 n. 454547 del 29/09/2015, *Astorga*, Rv. 265522; n. 9928 del 10/06/1999, *Marroquin*, Rv. 215207).

Nel caso di specie, peraltro, il giudice d'appello ha ampiamente motivato sul punto specifico, attraverso una serie di richiami fattuali tutti pertinenti.

Quanto, invece, all'attenuante speciale di cui all'art. 8 d.l.152/1991, la corte territoriale ha aderito al condivisibile orientamento secondo cui, ai fini della sua operatività, è necessario che il soggetto sia ritenuto responsabile di partecipazione ad associazione mafiosa ovvero di un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* cod. pen. ovvero al fine di agevolare le attività mafiose, ai sensi dell'art. 7 del medesimo D.L. n. 152 del 1991 (cfr. sez. 6 n. 31874 del 09/05/2017, *Ferrante e altri*, Rv. 270589; sez. 3 n. 8353 del 23/09/2014, dep. 2015, *Trimarco*, Rv. 262513).

Il contrasto giurisprudenziale evocato dal ricorrente è, peraltro, solo apparente: vero è che in altre pronunce la corte di legittimità ha riconosciuto l'operatività dell'attenuante di che trattasi anche nelle ipotesi di mancanza di una formale contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. 152/91 citato, ma ciò è avvenuto in ipotesi in cui erano pur sempre esistenti i presupposti sostanziali di essa, ancorché non contestati [cfr. sez. 1 n. 21783 del 20/10/2016, *Lin e altri*, Rv. 270006; sez. 4 n. 30062 del 20/06/2006, *Cariolo ed altro*, Rv. 235179 (in cui, in motivazione, la corte ha censurato la circostanza che i giudici del merito avevano ommesso di valutare - anche alla luce dell'accertata mafiosità dell'imputato in altri ambiti giudiziari - se il reato contestato fosse stato commesso in presenza di quelle condizioni)]. Ciò che, nel caso di specie, non è stato neppure argomentato dalla difesa, che nulla ha allegato a proposito della ricorrenza dei presupposti per la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152 del 1991.

4. Quanto al terzo motivo di ricorso, deve rilevarsi che, nelle more del ricorso, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 40 depositata in data 08 marzo 2019, ha dichiarato la illegittimità

costituzionale dell'art. 73 comma 1, d.P.R. 309/90, contestato all'imputato, per violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e di rieducazione della pena di cui all'art. 27 Cost., nella parte in cui esso prevede un minimo edittale di otto anni di reclusione, anziché di anni sei, limite quest'ultimo già rinvenibile nell'ordinamento e ritenuto più adeguato ai fatti "di confine" nel sistema punitivo dei reati connessi al traffico degli stupefacenti.

Ne consegue la sopravvenuta illegalità della pena considerata dai giudici del merito sulla base di parametri edittali in vigore al momento del fatto e successivamente dichiarati incostituzionali con la citata sentenza. La radicale modifica del quadro normativo di riferimento impone, infatti, la valutazione delle situazioni giudicate ed oggetto di ricorso alla luce dei principi sulla successione di leggi nel tempo dettati dall'art. 2, comma 4, cod. pen., nonché dall'art. 7, par. 1, CEDU, secondo cui l'imputato ha diritto di beneficiare della legge penale successiva alla commissione del reato, che prevede una sanzione meno severa di quella stabilita in precedenza, fino a che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato, con conseguente annullamento della sentenza limitatamente al punto concernente il trattamento sanzionatorio (cfr. Sez. U. n. 33040 del 26/02/2015, *Jazouli*, Rv. 264206, per il caso dei parametri edittali previsti per le cc.dd. droghe leggere, a seguito della declaratoria d'incostituzionalità di cui alla sentenza n. 32 del 2014).

5. L'annullamento della sentenza limitatamente alla dosimetria della pena impone la declaratoria di irrevocabilità della stessa nelle restanti parti.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio sul punto. Rigetta il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 C.P.P., dichiara la sentenza irrevocabile quanto all'affermazione di penale responsabilità.

Così deciso in Roma il 29 maggio 2019.

Il Consigliere estensore

Gabriella Cappello



Il Presidente

Fausto Izzo

